



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRESIVO DI TRAONA

Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO) - Tel. 0342 653340

Codice Fiscale: 82003850144 - Codice Ufficio Univoco UFZVHU

e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

sito web: www.ictraona.edu.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il codice interno per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo nasce dalla volontà dell'Istituto Comprensivo di Traona di prevenire e affrontare situazioni di disagio correlati ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo definendo procedure codificate di intervento per contrastare tali fenomeni. Tale documento si pone come strumento operativo correlato al Regolamento di disciplina e al protocollo di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo adottati dalla scuola.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ciclo Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n.1455/06 recante indicazioni ed orientamento sulla partecipazione studentesca;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- Direttiva Miur n.18 del 13 gennaio 2021 "Aggiornamento delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo";
- Nota ministeriale n. 482 del 18.02.2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;
- Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo;
- Circolare 11 luglio 2024;
- Legge 17 maggio 2024, n 70.

BULLISMO

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Il comma 1-bis della legge 70/2024 Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce il bullismo come “*l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*”.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- intenzionalità (o pianificazione): implica un’interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus 1993). L’intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l’altro e di arrecargli danno o disagio;
- squilibrio di potere: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi;
- ripetizione: l’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un’altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

FISICO	colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento oggetti personali della vittima
VERBALE	offese, minacce, prese in giro
INDIRETTO	pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione calunnie

Gli attori del bullismo sono diversi: il bullo, la vittima, i sostenitori del bullo, gli spettatori passivi.

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o

pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.

CYBERBULLISMO

Per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2).

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

Pervasività: se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, Whatsapp, Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok, ecc....).

Anonimato: conferisce ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.

Pubblico più vasto e rapida diffusione: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.

Permanenza nel tempo: video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

PRINCIPALI FORME DI CYBERBULLISMO

FLAMING	<i>Litigi on line con linguaggio violento e volgare</i>
DENIGRATION	<i>Pubblicazione on line di commenti calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima</i>
HARASSMENT	<i>Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi</i>
CYBERSTALKING	<i>Invio ripetuto di messaggi con minacce fisiche</i>
OUTING ESTORTO	<i>Registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato e inserite integralmente in un blog pubblico</i>
IMPERSONATION	<i>Utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima</i>
EXCLUSION	<i>Estromissione intenzionale di un utente dal gruppo di amici, da una chat, da un gioco interattivo.</i>
SEXTING	<i>Scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms.</i>

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- ❖ la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- ❖ la minaccia (art. 612 c. p.);
- ❖ la violenza privata (art. 610 c. p.);
- ❖ il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- ❖ la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- ❖ l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- ❖ l’estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.);
- ❖ la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- ❖ molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- ❖ la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- ❖ le percosse (art. 581 c. p.);
- ❖ le lesioni (art. 582 c. p.);
- ❖ l’ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- ❖ il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA NORMA

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", e **successive modifiche e integrazioni (Legge 70/2024)**, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica, di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete.

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al

Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

Responsabilità delle diverse figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

- *Responsabilità del bullo minorenni*: in merito alla responsabilità del bullo minorenni è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, tuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonizione del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenni (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonizione questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenni e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".
- *Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"*: il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale.

- *Responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”*: sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

IL RUOLO DEI DIVERSI ATTORI

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo:

il dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito dell’autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza;
- predispose eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni:
 - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto “face to face”, anche con la collaborazione di personale qualificato esterno.

Il Consiglio di istituto:

- approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il referente del bullismo e del cyberbullismo:

- promuove la collaborazione con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.);
- diffonde la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day” (SID);
- promuove la dotazione del proprio istituto di una e-Policy.

Il Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza:

le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell’ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l’Emergenza. In particolare il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal Referente dell’area bullismo e cyberbullismo, dall’Animatore digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all’interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari). Invece il Team per l’Emergenza, costituito anche tramite reti di scopo, è integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative. Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell’espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d’Istituto). Anche il Team per l’Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il Team per l’Emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda di “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo”;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo la “Scheda di valutazione”;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i Coordinatori e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l’evento all’Autorità giudiziaria.

Il Tavolo permanente di monitoraggio:

la Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un “Tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.

Il Collegio dei docenti:

- all’interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione

rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;

- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il consiglio di classe o di interclasse:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;
- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I coordinatori di classe:

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente. Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in

essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento – parte integrante del regolamento d'Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extra scolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphone e affini all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALLA SCUOLA

L'Istituto ritiene indispensabile individuare strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo attraverso azioni e progetti scolastici mirati, al fine di affrontare il problema tramite l'adozione di una "politica scolastica integrata" che intervenga su tutte le dimensioni, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa, in ottica sia preventiva, sia riparativa.

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli.

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- *prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del

bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola;

- *prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno;
- *prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere dal Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologo scolastico, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

LIVELLI DI PREVENZIONE	FINALITÀ E ATTIVITÀ POSSIBILI (dalle Linee guida orientamento 2021)
<p>Prevenzione Primaria o Universale</p> <p><i>Interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.</i></p> <p><i>Le azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.</i></p>	<p>Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche"; 3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività; 4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.
<p>Prevenzione Secondaria o Selettiva</p>	<p>Lavorare su situazioni a rischio Per un efficace intervento su scuole o contesti</p>

<p><i>Interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici.</i></p> <p><i>Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.</i></p>	<p>maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.</p>
<p>Prevenzione Terziaria o Indicata</p> <p><i>Interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.</i></p> <p><i>Le azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario).</i></p>	<p>Trattare i casi acuti</p> <p>Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie); 4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi.

INIZIATIVE DI PREVENZIONE PRIMARIA

<p>Individuazione del referente Bullismo e cyberbullismo</p>	<p>Partecipazione a corsi di formazione del referente sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo e agli incontri di rete organizzati dall’Ufficio Scolastico</p>
<p>Promozione di attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adesione alla giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. - Coinvolgimento di Enti esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Carabinieri...) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità. - Proposta di attività curricolari (film, video, letture, giochi e attività cooperative) nelle

	<p>diverse materie, per far conoscere il problema, sensibilizzare, discutere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di alfabetizzazione alle emozioni. - Attività di educazione all'affettività. - Attività basate sul Cooperative learning e sul peer education. - Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile. - Utilizzo, durante il lavoro in classe, delle nuove tecnologie. - Controllo sicurezza della rete scolastica e degli accessi all'utilizzo degli strumenti informatici a scuola.
Formazione del personale docente	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione del personale docente sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo. Formazione relativa all'educazione in materia di intelligenza emotiva. - Formazione sui metodi e strumenti per una didattica socio-costruttivista, in particolare attenzione alla metodologia della peer education.

Per le procedure codificate di intervento per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo si rimanda al protocollo di prevenzione e contrasto adottato dalla scuola.


La scuola si è dotata di una e-Policy, un documento programmatico autoprodotta dalla scuola volto a descrivere:

- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Pertanto, l'Istituto si adopera a:

- prevenire i fenomeni di prevaricazione;
- promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale;
- collaborare con l'esterno;
- guidare i bambini e ai ragazzi ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo un'educazione ai media, ma promuovendo anche un'educazione con i media anche attraverso lo sviluppo del curriculum digitale e del curriculum di educazione civica, cittadinanza digitale.
- intervenire in casi accertati: misure correttive e sanzioni.

Si cercherà di integrare diversi livelli di intervento:



LIVELLO DI INTERVENTO	ATTORI COINVOLTI	OBIETTIVI	ATTIVITÀ
COMUNITÀ	ASL, Servizi sociali, Istituzioni pubbliche, Forze dell'ordine, Polizia Postale, Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizzare e coinvolgere la comunità territoriale. - Beneficiare delle risorse presenti sul territorio. - Costruire alleanze educative trasversali tra gli ambienti di vita dei nostri alunni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stesura di protocolli di intesa con gli Enti locali e le Forze dell'ordine. - Predisposizione di accordi o convenzioni con Enti, associazioni, servizi che possano accogliere i ragazzi "bulli" per attività di recupero su lavori socialmente utili. - Coinvolgimento della comunità in giornate di informazione.
SCUOLA	Personale scolastico Alunni Genitori	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilizzare sul problema del bullismo e del cyberbullismo. - Coinvolgere tutte le componenti, responsabilizzandole riguardo alla necessità di intervenire. - Promuovere specifiche attività per promuovere il benessere a scuola e anti-bullismo. - Promuovere strategie e misure di 	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta di dati su eventuale presenza nella scuola del fenomeno e sue caratteristiche. - Formulazione di una politica scolastica e di un sistema di regole anti-bullismo e sull'utilizzo delle nuove tecnologie a scuola. - Attività di formazione per il personale della scuola. - Incontri con i genitori per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. - Supervisione costante da

		<p>prevenzione e gestione di situazioni problematiche relative all'uso di Internet e delle tecnologie digitali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promuovere progetti dedicati all'argomento. 	parte dei docenti a scuola
CLASSE	Alunni Insegnante	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentare il grado di consapevolezza sul problema. - Creare un clima sereno e aperto al dialogo. - Conoscere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web (netiquette e concetti di Privacy e responsabilità). - Acquisire gli strumenti per gestire le situazioni problematiche (nelle relazioni sociali face to face che virtuali). 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi di educazione alla legalità e alla convivenza civile. - Attività curriculari (film e video, letture, discussioni, teatro, ecc...). - Attività basate sul Cooperative Learning. - Percorsi atti a favorire conoscenza e utilizzo dei nuovi media. - Interventi specifici sui rischi in rete e sui comportamenti corretti da mettere in atto. - Sviluppo del curricolo digitale. - Sviluppo del curricolo di educazione civica.
SINGOLO ALUNNO	Alunno coinvolto	<ul style="list-style-type: none"> - Saper fornire aiuto e sostegno adeguati sia alle vittime che ai bulli, perché riescano a scardinare il loro ruolo abituale e sappiano assumere comportamenti alternativi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Colloqui con gli alunni e le famiglie. - Interventi coordinati tra insegnanti, alunni, famiglie coinvolte ed eventuali esperti esterni.

Nuova Legge del 14 maggio 2024 n. 70

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la Legge 29 maggio 2024. Con questo provvedimento, la Legge 71 del 2017, che attualmente si occupava solo di cyberbullismo, viene estesa anche al bullismo, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo è ben più diffuso della violenza in Rete.

PUNTI ESSENZIALI DI CAMBIAMENTO

L'istituzione della Giornata del rispetto, il 20 gennaio, data di nascita di Willy Monteiro, il giovane italiano di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colferro (Roma) nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.

Definizione di bullismo che va a integrare l'articolo 1 della 71/2017 intendendosi come tale "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni". Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, dovrà adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituire un tavolo permanente di monitoraggio, del quale faranno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Sarà attivato – entro dodici mesi – il numero pubblico "Emergenza infanzia 114" (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore; nei casi più gravi, informando prontamente l'organo di polizia. I Presidi, se verranno a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico, dovranno applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori. Nei casi più gravi, ovvero se si dovesse trattare di condotte reiterate, il dirigente scolastico dovrà riferire alle autorità competenti.

Altra novità è l'ammonizione del questore, che ora includerà il reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, specificando che i reati ai quali è applicabile tale misura possano essere commessi anche mediante la Rete internet.

Diverse modifiche riguardano anche il procedimento per l'adozione delle misure. L'attività di segnalazione dei ragazzi al tribunale per i minorenni diventerà di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale potrà alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. Trattandosi di "misure amministrative" del Tribunale per i minorenni e non "sanzioni penali" sono misure applicabili anche ai minori di 14 anni d'età.

Si prevede, infine, l'inserimento di un esplicito riferimento nei contratti di telefonia mobile (attivazione di un numero telefonico dato in uso ai figli) delle responsabilità civili dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della Rete.